



## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

### **PRINCIPI GENERALI**

Il Regolamento dell'Istituto "De Castro - Contini" si ispira ai principi e alle norme contenuti nello «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» emanato dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e alle successive modifiche contenute nel DPR n. 134 del 08/08/2025. Recepisce, inoltre, le prescrizioni della Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; della Legge 150 del 1 ottobre 2024 recante modifiche in merito alla valutazione del comportamento degli alunni e della Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, per la quale è fatto divieto agli studenti del secondo ciclo di istruzione di utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e, più in generale, per l'intero orario scolastico.

L'Istituto De Castro-Contini si ispira al criterio generale per cui "...la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità individuali ed il recupero delle situazioni di svantaggio". Il Regolamento prescrive



che i diritti e i doveri degli studenti siano noti a tutti i soggetti interessati (docenti, studenti, genitori) e prevede anche le possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti, ciascuno con le prerogative e i doveri del proprio ruolo, possano partecipare alla vita della scuola.

II Il presente Regolamento è reso noto mediante pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicati dei periodi di lezione nei primi giorni dell'anno scolastico.

III A motivo dell'ampia diffusione preventiva data al presente Regolamento e del metodo democratico con il quale viene elaborato e periodicamente rinnovato, l'iscrizione all'Istituto "De Castro - Contini" ne presuppone la dettagliata conoscenza e la sua accettazione integrale.

IV I genitori che iscrivono i loro figli all'Istituto "De Castro - Contini" accettano in particolare il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabili ai loro figli. Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne. Contemporaneamente, l'accettazione dell'iscrizione vale come preventiva liberatoria dell'Istituto sotto l'aspetto della responsabilità penale della scuola; per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi (infortuni e simili), invece, la scuola ha sottoscritto una adeguata polizza assicurativa.

V Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10.3 del D.L. 297/1994 ed ha carattere vincolante. Il regolamento può essere modificato dallo stesso



Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, con delibera a maggioranza assoluta.

## ARTICOLO 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

Dal momento in cui lo studente si iscrive, questa scuola gli garantisce il diritto:

- a - a disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche (es: strumentazioni tecnologiche, laboratori), sia nel campo educativo-didattico (es: offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio), sia nella sfera del benessere psico-fisico (es: salubrità degli ambienti, assistenza psicopedagogica);
- b - al rispetto e alla valorizzazione dell'identità e dell'inclinazione personale, cui le diverse attività di orientamento in itinere e in uscita sono finalizzate;
- c - sia come singoli, sia in forma associata, a una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) e nelle varie modalità previste nella seconda parte del presente regolamento;
- d - ad essere informato e ad esprimersi nelle sedi opportune sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale;
- e - ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a



migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati di norma entro quindici giorni e comunque entro un tempo ragionevole prima della verifica successiva;

f - all'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio.

## ARTICOLO 2 - PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola ed in particolare:

**a** - a riunirsi nel Comitato studentesco all'interno dei locali dell'Istituto.

Il Comitato studentesco:

- può essere convocato dagli studenti rappresentanti di Istituto previa autorizzazione della Presidenza;
- è strumento per proporre ed organizzare assemblee di Istituto;
- ha il compito di proporre iniziative extracurricolari secondo la direttiva 133/96;
- è luogo di riflessione, di scambio di idee e di discussione su problemi inerenti la scuola al suo interno e nel suo rapporto con il territorio;
- apre la partecipazione a tutti gli studenti, anche se il diritto di voto viene riservato esclusivamente ai rappresentanti di classe. Perché una proposta abbia validità deve essere votata dalla metà più uno dei rappresentanti di classe presenti;

- discute con la Presidenza e con i docenti nuove forme di partecipazione studentesca all'interno delle attività ordinarie;

**b** - ad avere assemblee sia di classe che di Istituto.

Le assemblee di classe:

- devono essere richieste dai rappresentanti di classe alla Presidenza mediante l'apposito modulo con almeno cinque giorni di anticipo; nella richiesta deve apparire un chiaro ordine del giorno e la firma dell'insegnante di cui si utilizzerà l'ora. Dell'assemblea dovrà essere redatto un verbale che dovrà essere consegnato al coordinatore di classe.
- offrono un momento di approfondimento di specifiche tematiche e/o di discussioni di eventuali problemi di tipo didattico o relazionale.

Le assemblee di Istituto:

- devono essere proposte dal Comitato studentesco di ciascuna sede o da almeno il 10% della popolazione studentesca;
- vengono formalmente autorizzate dalla Presidenza che si fa carico di comunicarne l'ordine del giorno agli studenti, tramite circolare interna;
- possono essere luogo di dibattiti che vengono svolti o nei locali dell'Istituto o in altra sede preposta;
- possono contemplare l'intervento di persone esterne all'Istituto autorizzate dal Dirigente Scolastico;

**c** - ad usufruire dei locali dell'Istituto in orari extrascolastici con l'obbligo, per i rappresentanti d'Istituto, di indicare i responsabili che garantiscano l'utilizzo corretto e la pulizia delle strutture.

## ARTICOLO 3 - NORME DI COMPORTAMENTO (DOVERI DEGLI STUDENTI)

Le norme di comportamento di seguito riportate tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del «patto educativo» e sono rivolte all'equilibrato esercizio dei diritti / doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, che per gli studenti vengono sanciti dal regolamento interno di Istituto.

Alla luce di questa premessa gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento rispettoso, corretto e collaborativo nei confronti del personale della Scuola, dei compagni e dei beni, di proprietà personale o collettiva, che si trovino nell'Istituto, durante tutto l'orario scolastico, e non solo.
- osservare le disposizioni organizzative (cfr. art. 4) e di sicurezza dettate dal presente regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività le azioni previste dal «piano di evacuazione» dell'edificio scolastico;

- utilizzare correttamente le strutture e infrastrutture, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In particolare potranno essere chiamati a rispondere in proprio di danneggiamenti, vandalismi e rotture ad essi imputabili.
- deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
- osservare il divieto di fumare che vige nella scuola. I trasgressori possono essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge ma anche a sanzioni disciplinari;
- indossare un abbigliamento adeguato al luogo e adatto alle varie attività scolastiche;
- rispettare le norme previste per i viaggi d'istruzione, come da regolamento allegato;
- osservare quanto disposto dalla Circolare Ministeriale 3392 del 16 giugno 2025 in merito all'uso degli smartphone a scuola, ovvero il divieto di utilizzo durante tutto l'orario scolastico e in tutte le pertinenze della scuola. Gli studenti devono evitare di portare lo smartphone a scuola, o, in alternativa, devono tenerlo custodito in modo non immediatamente disponibile, ad es. dentro al proprio zaino o borsa per l'intera durata dell'orario scolastico.

Come prescrive la normativa, rappresentano delle eccezioni rispetto al divieto:

- a. comprovati e certificati **motivi di salute**;
- b. utilizzo prescritto nel **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** o nel **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**;
- c. svolgimento di **attività didattiche specifiche**, in particolare quelle afferenti all'area informatica e artistica;
- d. realizzazione di **attività didattiche o progettuali** per le quali i docenti abbiano

preventivamente comunicato al Dirigente scolastico la necessità dell'uso dei dispositivi durante le ore di lezione.

Eventuali violazioni del presente articolo saranno soggette a **sanzioni disciplinari**, come previsto dal Regolamento d'Istituto e dal Patto di corresponsabilità educativa.

## ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

### 4.1 - Ingresso

- gli allievi possono entrare in Istituto già alle ore 8.00;
- cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (prima campana) o alla ripresa della lezione dopo la pausa, gli studenti devono trovarsi nelle rispettive aule;
- gli allievi devono presentarsi puntualmente alle lezioni: chi arrivasse in ritardo, sarà ammesso in classe previa autorizzazione del dirigente o dei suoi delegati.

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica imperniata sull'«unità classe», le richieste di entrata in ritardo non potranno essere accettate oltre l'inizio della terza ora di lezione, fatte salve particolari situazioni di necessità.

### 4.2 - Svolgimento delle lezioni

- Dopo 5 minuti dall'inizio di ogni ora di lezione, il personale ausiliario è tenuto a segnalare in Presidenza le classi eventualmente scoperte, alle quali sarà comunque assicurato il servizio di sorveglianza;

- è fatto divieto assentarsi o allontanarsi dalle aule in orario di lezione senza chiare motivazioni approvate dall'insegnante. Gli alunni non devono abbandonare l'aula nel cambio dell'ora tra l'uscita di un insegnante e l'ingresso dell'altro.

## ARTICOLO 5 - ASSENZE, USCITE E GIUSTIFICAZIONI

- a) Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate dall'esercente la patria potestà o dall'alunno se maggiorenne attraverso il registro elettronico in uso alla scuola;
- b) gli studenti, anche quelli minorenni, una volta entrati nell'aula assegnata alla classe, devono permanervi fino al termine dell'orario delle lezioni previsto per quel giorno salvo:
- uscita anticipata della classe comunicata dalla presidenza con variazione d'orario. A inizio d'anno scolastico, Il Dirigente comunica alle famiglie, tramite circolare, che le uscite anticipate saranno possibili in caso di improvvisa assenza di un docente non sostituibile.
  - Possono inoltre uscire anticipatamente gli studenti minorenni se accompagnati da un genitore o da una persona autorizzata dai genitori.
  - uscita di tutta la classe, anche per una sola ora, disposta dal docente in orario per qualsiasi motivo, previa annotazione sul registro di classe;
  - uscita degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica nelle ore intermedie. Durante tali ore si potrà uscire dalla scuola solo previa autorizzazione consegnata ai referenti di sede, firmata dai genitori per gli alunni minorenni e dagli stessi alunni se maggiorenni. Gli studenti non autorizzati ad uscire, o che autonomamente decidono di



rimanere a scuola in tali ore, potranno farlo utilizzando per lo studio o la lettura gli spazi previsti.

c) gli alunni pendolari costretti dagli orari dei servizi pubblici di trasporto ad uscire in anticipo o ad entrare in ritardo, possono chiedere al Preside uno speciale permesso.

## ARTICOLO 6 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6.1 La sanzione scolastica si applica allo studente nel rispetto di tutte le procedure di garanzia vigenti. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

6.2 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. La conversione delle sanzioni in attività alternative sarà disposta secondo la nuova normativa ministeriale (Legge 150/2024).

6.3 A norma dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e delle successive modifiche introdotte dal DPR 134 del 8 agosto 2025 si individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti a comminarle.

Qualsiasi decisione che incida nell'ambito disciplinare viene presa sentendo preventivamente le ragioni dell'alunno ed ascoltando gli eventuali testimoni dell'iter di accertamento dei fatti viene redatto processo verbale.

6.4 Il personale scolastico che rilevi il comportamento scorretto da parte dell'alunno fuori dall'aula lo comunica al Dirigente o ad un suo diretto collaboratore, che provvederà a riferire l'accaduto al Consiglio di classe cui appartiene l'allievo in questione.

6.5 La mancata osservanza da parte delle studentesse e degli studenti del divieto di utilizzo dei cellulari a scuola di cui alla nota del ministro dell'istruzione e del merito n. 3392 del 16/06/2025 inciderà esclusivamente sulle valutazioni quadrimestrali e/o finali del comportamento e darà luogo alle seguenti sanzioni disciplinari:

- la prima infrazione sarà annotata dal docente sul registro elettronico e comporterà il richiamo dell'interessato al rispetto del presente regolamento in materia di utilizzo dello smartphone; analogamente,
- alla seconda violazione dell'interdizione si procederà alla sua annotazione sul registro elettronico e ad un ulteriore appello all'osservanza del predetto divieto; per successive infrazioni il consiglio di classe dell'alunno/a interessato potrà comminare una sospensione sino a 2 giorni (o superiore a 2 giornate ove persistano ripetuti e reiterati comportamenti di inosservanza della norma).

## ARTICOLO 7 - GESTIONE DELLA EROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ai sensi del DPR 134/25)

7.1 Per le sospensioni dalle lezioni fino a 2 giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

7.2 Nel caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è stato disposto il provvedimento. Le attività, indicate nel PTOF, si svolgono presso strutture esterne di enti, associazioni o realtà del terzo settore, con le quali la scuola abbia stipulato apposite convenzioni e che siano inserite negli elenchi redatti dall'Ufficio scolastico regionale competente, che li aggiorna altresì annualmente. Nel caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, tali attività sono svolte a scuola a favore della comunità scolastica.

7.3 Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle

studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

## **ARTICOLO 8 - GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER COMPORTAMENTI INQUADRABILI COME ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

8.1 Nel caso di comportamenti che prefigurino, seppure minimamente, azioni che possano sfociare in forme di bullismo e/o cyberbullismo, lo/a studente/studentessa viene richiamato/a verbalmente dal docente, che annota l'episodio sul registro elettronico, qualora sia avvenuto in classe, e informa dell'accaduto il Dirigente scolastico e il referente antibullismo e anticyberbullismo nonché la famiglia;

8.2 Nel caso di comportamenti ben circostanziati che si configurino come veri e propri atti di bullismo o di cyberbullismo e che siano limitati ad un singolo evento, il docente annota l'episodio, se avvenuto in classe, sul registro elettronico e informa dell'accaduto il Dirigente scolastico e il referente antibullismo e anticyberbullismo nonché la famiglia; viene avviata l'istruttoria atta a chiarire il fatto, a valutarne la tipologia e la gravità, sentendo i protagonisti, gli eventuali testimoni e ogni altro attore coinvolto; il consiglio di classe, una volta appurati tutti i fatti, si riunisce per comminare il provvedimento di sospensione sino a 2 giorni dell'alunno/a interessato/a, che viene invitato altresì ad azioni riparative del "danno" arrecato attraverso lettera/messaggio/email di scuse alla vittima e alla sua famiglia; il "bullo o "cyberbullo" viene avviato anche ad attività di riflessione sulla gravità del fatto di cui si è reso protagonista, al fine

di responsabilizzarlo e ricondurlo a comportamenti di rispetto, di autocontrollo, di comunicazione positiva e di empatia verso la comunità scolastica; anche la famiglia dovrà essere coinvolta in queste strategie di dialogo educativo. Ogni atto che si configuri come reato viene inoltre comunicato alle autorità competenti.

8.3 Nel caso di reiterazione di episodi riconducibili in modo circostanziato ad atti di bullismo e di cyberbullismo, che arrechino eventualmente anche danni a persone e cose, viene informato il dirigente scolastico e il referente antibullismo e anticyberbullismo nonché la famiglia; la scuola, avviata l'istruttoria atta a chiarire i fatti e a valutarne la gravità e la tipologia, sente i protagonisti, gli eventuali testimoni e ogni altro attore coinvolto; informa altresì, a seconda della gravità delle azioni perpetrate e qualora esse si configurino come reati, le autorità di polizia e giudiziarie, i servizi sociali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il consiglio di classe si riunisce e, valutati e verificati attentamente tutti i fatti, commina provvedimenti disciplinari adeguati al caso, con sospensione del "bullo" o del "cyberbullo" da 3 a 15 giorni, ovvero oltre i 15 giorni per azioni continuative e persistenti particolarmente lesive nei confronti della vittima o delle vittime; in tutti i casi il "bullo" o "cyberbullo" dovrà comunque attuare azioni riparative del danno, presentando scuse scritte alla vittima e/o alle vittime nonché alla/e famiglia/e coinvolta/e; dovrà essere altresì avviato, anche attraverso l'intervento del team psico-pedagogico presente in Istituto, ad attività tese al recupero della socialità positiva, della considerazione e del riconoscimento dell'altro, alla presa di coscienza della gravità dei gesti compiuti, al fine di un proficuo reinserimento nella comunità scolastica; particolare supporto psicologico dovrà essere garantito alla/e vittima/e, come pure alla/e famiglia/e coinvolta/e. La scuola attuerà iniziative di



istituto o che comunque coinvolgano il gruppo classe o i gruppi classe del “bullo” o “cyberbullo” e della/e vittima/e, tese alla riflessione sugli avvenimenti che hanno turbato la comunità scolastica, al fine di marginalizzarli e di ripristinare i principi di rispetto, di comunità dei valori e di legalità cui costantemente si ispira.

8.4 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte della famiglia, entro cinque giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno della scuola costituito a norma del successivo articolo 9.

## ARTICOLO 9 — ORGANO DI GARANZIA

9.1 L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

9.2 L'organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante del personale ATA, da un rappresentante eletto dai genitori e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Le decisioni sono prese a maggioranza. I componenti restano in carica per tre anni scolastici; non possono essere rieletti; possono essere revocati per incompatibilità (per esempio, se un membro della commissione è genitore dello studente da sanzionare); l'Organo è rinnovato in concomitanza con il Consiglio di Istituto. Per le sanzioni disciplinari comminate è possibile fare ricorso al Dirigente dell'USP di riferimento.



## ARTICOLO 10 — MODIFICHE

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi organi e approvate dal Consiglio d'Istituto, con la maggioranza dei componenti.

### ALLEGATI:

1. Patto educativo di corresponsabilità
2. Codice interno antibullismo e anticyberbullismo